

Prot. n.346/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Dicembre 2015

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di indennità NASpl – Circolare INPS n. 194/15-

L'INPS fornisce chiarimenti circa la durata della indennità NASpl, il requisito lavorativo di trenta giornate di effettivo lavoro e le misure di condizionalità relative alla fruizione della indennità-

Con la circolare n. 194 del 27 novembre 2015, la Direzione Generale dell'INPS ha diramato le istruzioni di seguito sintetizzate in merito alle norme introdotte in materia di indennità NASpl dai Decreti Legislativi 14 settembre 2015, n. 148 e n. 15.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DELLA INDENNITA' NASpl - L'art. 43, comma 3, del Decreto Legislativo n. 148/2015, ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

La soppressione di tale norma comporta che, anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, l'indennità NASpl potrà essere corrisposta, in funzione del numero delle settimane di contribuzione utile presenti nel quadriennio di osservazione, per una durata sino ad un massimo di ventiquattro (anziché diciotto) mesi.

L'INPS provvederà al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione in argomento.

Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alla previsione di spesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Lavoro, procederà con apposito decreto alla rideterminazione del beneficio di cui trattasi.

STATO DI DISOCCUPAZIONE - Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015, sono considerati "disoccupati" i lavoratori privi di impiego che dichiarino in forma telematica, al "Portale nazionale delle politiche del lavoro", la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.

Il successivo art. 21 prevede che la domanda di indennità in ambito ASpl (ASpl, mini-ASpl), di indennità NASpl, nonché di indennità DIS-COLL, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall'INPS alla Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel "Sistema informativo unitario delle politiche attive", realizzato dall'Agenzia in collaborazione con l'Istituto.

Ciò premesso, la circolare in esame rende noto che:

- l'INPS provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l'eliminazione del campo del rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità;

- in attesa della realizzazione, da parte dell'ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, del "Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro", l'Istituto provvederà altresì a mettere a disposizione dei Centri per l'impiego territorialmente competenti (in base al domicilio) le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il sistema informativo della "Banca dati percettori", di cui all'art. 19, comma 4, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'art. 4, comma 35, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il citato art. 21 del Decreto Legislativo n. 150/2015, stabilisce inoltre che il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione in discorso, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l'impiego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del "Patto di servizio personalizzato", di cui all'art. 20 del medesimo decreto. In mancanza, l'assicurato è convocato dal Centro per l'impiego entro il termine da definire in sede ministeriale.

MISURE DI CONDIZIONALITA' RELATIVE ALLA FRUIZIONE DELLA NASpl –
Secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del Decreto Legislativo n. 150/2015, nei confronti dei soggetti beneficiari di ASpl, NASpl e DIS-COLL trova applicazione il seguente regime sanzionatorio:

a) in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni dei Centri per l'impiego o agli appuntamenti previsti dal Patto di servizio:

- decurtazione di un quarto di una mensilità, alla prima mancata presentazione;
- decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, nell'ipotesi di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento previste dal Patto di servizio: stesse conseguenze di cui alla lettera a);

c) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione previste dal Patto di servizio:

- decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, nell'ipotesi di ulteriore mancata partecipazione;

d) in caso di mancata accettazione, senza giustificato motivo, di una offerta di lavoro "congrua": decadenza dalla prestazione.

In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.

Al riguardo, l'INPS sottolinea che:

- le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall'Istituto, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l'impiego per il tramite del "Sistema informativo unitario delle politiche attive", a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua. L'applicazione delle sanzioni comporta la trattenuta dell'importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell'evento;

- la mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

- avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali;

- nelle more della realizzazione del "Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro", i Centri per l'impiego continueranno ad accedere alla "Banca dati percettori" per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all'INPS, ai sensi della vigente normativa, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE – Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che fruiscono delle indennità in ambito ASpl, l'incentivo di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, è ora riconosciuto in misura pari al 20% (e non più al 50%) della indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (la restante quota del 30% viene versata dall'INPS all'ANPAL a sostegno del "Fondo per le politiche attive del lavoro", per il finanziamento dell'assegno di ricollocazione).

CUMULABILITÀ DELLE INDENNITÀ NASpl E DIS-COLL CON I REDDITI DA LAVORO - Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, agli articoli 9, comma 3, 10, comma 1, e 15, comma 12, del Decreto Legislativo n. 22/2015, in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo, la conservazione dello stato di disoccupazione viene correlata al reddito che corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale reddito rimane fissato nei limiti già individuati, pari a € 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato ed a € 4.800 per il lavoro autonomo.

Le predette modifiche, pur in assenza di espressa previsione normativa, devono intendersi riferite anche al comma 2 del citato art. 9, il quale dispone in materia di cumulo della prestazione NASpl con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.

PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO DELLE TRENTA GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO - In proposito, l'INPS precisa, fra l'altro, quanto segue.

- Con riferimento alle categorie di lavoratori per le quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate (come, ad esempio, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino ricostruzioni di un quadriennio nel quale il flusso Uniemens non forniva ancora le giornate lavorate, nonché i lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo si considera soddisfatto quando sono presenti, nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, cinque settimane di contribuzione.

- I periodi di non lavoro relativi ai contratti di lavoro intermittente e ai contratti di somministrazione di lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l'accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della medesima. Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Diversamente, tali periodi sono considerati "neutri", con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

L'INPS inoltre fornisce chiarimenti circa le modalità mediante le quali viene individuato il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

ADEGUAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI CALCOLO DELLA DURATA DELLA INDENNITA' NASpl – Al punto 8, la circolare di cui trattasi segnala, in particolare, le modalità di calcolo delle settimane utilizzate per le prestazioni di disoccupazione ordinaria e per l'indennità ASpl che non possono più concorrere a determinare la durata delle prestazioni di indennità NASpl.

INDENNITA' DI MOBILITA' E INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA FRUITE NEL QUADRIENNIO DI OSSERVAZIONE – Qualora il lavoratore, nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpl, abbia fruito della indennità di mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle anzidette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpl e, pertanto, non devono essere "detratti" quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' - Per quanto attiene ad alcuni contratti di solidarietà risalenti nel tempo ed all'epoca utilizzati nella prassi anche a zero ore, fermo restando l'indice di congruità dell'intervento fissato al 60%, l'INPS specifica che, in presenza di periodi interessati da detti contratti (in concreto a zero ore) nel quadriennio di osservazione per l'accesso alla NASpl, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro, che di quello delle tredici settimane di contribuzione.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)